

STATUTO E REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 – Costituzione

È istituito il Consiglio per gli Affari Economici unitario (C. P. AA. EE.) per le parrocchie di Santo Stefano e Santa Croce in Artena, a norma del c. 537 del Codice di Diritto Canonico (CDC).

Art. 2 – Scopo

Scopo del C. P. AA. EE. è quello di aiutare il Parroco nella gestione amministrativa delle parrocchie, con parere consultivo, che il Parroco è tenuto ad ascoltare, ferma restando la legale rappresentanza delle parrocchie che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del c. 532 del CDC.

Pertanto è compito del C. P. AA. EE.:

- predisporre il bilancio annuale consuntivo, da presentare in Curia per la relativa approvazione;
- tenere in regola i registri di cassa delle entrate e delle uscite con la relativa documentazione;
- esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione secondo quanto stabilito dalle apposite norme emanate dal Vescovo e predisporre la necessaria documentazione per ottenere le autorizzazioni;
- curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito di relativi atti e documenti presso l'Ufficio amministrativo diocesano (c. 1284 §2, 9° del CDC) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
- esaminare ed esprimere parere sulle osservazioni del bilancio consuntivo della parrocchia approvato dalla Curia.

Art. 3 – Membri

Il C. P. AA. EE. è costituito dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, da uno dei Diaconi delle parrocchie e da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra i fedeli laici eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nell'attività parrocchiale e, possibilmente, esperti in economia e nel diritto civile.

Essi sono proposti dal Parroco e approvati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. Non possono essere membri del C. P. AA. EE. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità (c. 492 §3 del CDC).

Art. 4 – Limiti e responsabilità

Tutti i Membri del C. P. AA. EE. “sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto” (c. 1282 del CDC) e li svolgono a titolo di volontariato, quindi gratuito, salvo il diritto all'eventuale rimborso di particolari spese affrontate per la parrocchia.

Art. 5 – Durata

I Membri del C. P. AA. EE. durano in carica un quinquennio, con la possibilità di conferme (can. 492 §2 del CDC), a giudizio del Parroco col consenso del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Dopo due assenze senza giustificato motivo decadono dall'incarico.

Art. 6 – Presidente

Spetta al Parroco quale Presidente:

- convocare il C. P. AA. EE.;
- stabilire l'Ordine del Giorno di ciascuna riunione;
- presiedere le riunioni.

Art. 7 – Segretario

Il Parroco nomina fra i membri del Consiglio il Segretario che dovrà inviare gli avvisi di convocazione, redigere i verbali delle riunioni; custodire i documenti che gli vengono affidati; collaborare con il Cassiere per la tenuta dell'archivio e la compilazione dell'inventario dei beni parrocchiali.

Art. 8 – Cassiere

Il Parroco nomina tra i membri del Consiglio il Cassiere che dovrà tenere in ordine e sempre aggiornato il registro delle entrate e delle uscite con la relativa documentazione; preparare il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio; compilare e aggiornare, con l'aiuto del Segretario, l'inventario dei beni mobili e immobili della parrocchia.

Art. 9 – Bilanci e comunità parrocchiale

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, presentato dal Cassiere, dovrà essere approvato dal Consiglio e presentato in Curia, firmato dai membri del C. P. AA. EE., entro il 31 marzo per la relativa approvazione (c. 1287 §1 del CDC). Una volta approvato sarà portato a conoscenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale e, nei modi ritenuti più opportuni, anche di tutta la comunità insieme al rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli (c. 1287 §2 del CDC).

Art. 10 – Sedute

Il Consiglio di solito si riunirà ogni volta che il Parroco dovesse giudicare necessaria la sua convocazione, oppure su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 11 – Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, dimissioni, revoca, per gravi e documentati motivi, o permanente invalidità di uno o più membri del C. P. AA. EE., il Parroco provvede entro quindici giorni a nominare i sostituti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere riconfermati.

Art. 12 – Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del Consiglio redatti in apposito registro, debbono essere approvati nella seduta successiva ed essere sottoscritti dal Parroco e dal Segretario. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 13 – Depositi

Le parrocchie devono accendere un conto corrente bancario o postale intestato alle stesse, sul quale devono transitare, esclusivamente, le operazioni concernenti il Bilancio parrocchiale. Su tale conto ha potere di firma il Parroco. Non possono assolutamente essere accesi conti o depositi intestati a persone fisiche.

Art. 14 – Modifiche e rinvio alle norme generali

È compito del Vescovo apportare modifiche al presente Statuto qualora lo riterrà necessario o per adeguarlo ad eventuali nuove norme della CEI. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del Diritto canonico.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, letto il presente Statuto, lo approva in data 03/09/2023.

Artena, 03/09/2023



Firma del parroco
